



CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: "LA 'ROTTAMAZIONE' DELLE CARTELLE È UNO SCHIAFFO AI CITTADINI ONESTI. CONVIENE SOLO A FURBI ED EVASORI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI FORNARI ED ALTRI IN DATA 19 GENNAIO 2017.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

che la Legge n. 25/2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016) di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 193/2016, ha disposto l'introduzione del seguente nuovo articolo 6-ter: "Art. 6-ter. (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
 - a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
 - b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
 - d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare

complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.";

VISTO

che, alla luce della suddetta previsione normativa, i Comuni possono optare per la definizione agevolata dei ruoli, più comunemente chiamata "rottamazione delle cartelle". La sanatoria riguarda i ruoli affidati all'agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Ai debitori viene data la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le relative sanzioni e gli interessi di mora;

CONSIDERATO CHE

- i Comuni possono stabilire l'esclusione delle sanzioni relative a violazioni tributarie e al Codice della Strada, e ove optino per esercitare tale facoltà, devono regolamentare modalità, termini e rateizzazione inerenti il procedimento di definizione agevolata;
- le sanzioni tributarie applicate dagli enti locali non costituiscono un aggravio della procedura di riscossione coattiva ma piuttosto le conseguenze di un comportamento inadempiente, di elusione o evasione del contribuente;
- non rientrano, invece, nella facoltà di "definizione agevolata", le sanzioni diverse da quelle sopra indicate (ad esempio, le sanzioni irrogate per violazioni dei Regolamenti Comunali o le sanzioni per occupazione abusiva del suolo pubblico);

SOTTOLINEATO

che l'introduzione della misura in discorso, infatti, rischia di produrre disparità di trattamento in danno di chi abbia correttamente e tempestivamente adempiuto ai propri obblighi di pagamento, incrinando così quel rapporto di fiducia e di lealtà che l'Amministrazione si è impegnata a costruire con i cittadini, anche con politiche tese alla promozione della legalità intesa come strumento di equità. Una politica di favore verso forme di condono rischia poi di produrre effetti negativi in un sistema - come quello del nostro Comune - in cui l'attività di riscossione (anche coattiva) sta conseguendo buoni risultati in termini di efficacia ed efficienza. Per contro, in un simile contesto, agevolare chi non ha regolarmente adempiuto ai propri obblighi di versamento potrebbe portare all'aberrante effetto di disincentivare i pagamenti, con conseguenti pesanti e sistematiche ricadute sul buon andamento stesso dell'attività di riscossione. Infatti, simili agevolazioni, per come concepite, si risolvono in blandi sconti che non sembrano poter sortire alcun realistico effetto teso a motivare a pagare chi, già oggi, non lo sta facendo, mentre si presentano fortemente disincentivanti per chi finora ha sempre continuato ad onorare i propri obblighi di versamento. Inoltre, le ricadute operative legate all'introduzione di questa misura rischiano di essere eccessivamente gravose sotto il profilo amministrativo ed, in quanto tali, potenzialmente in contrasto con i principi di semplificazione e buon andamento dell'attività amministrativa (specie laddove sproporzionati ed ingiustificati rispetto agli interessi che - secondo la ratio della legge - detta misura mira a soddisfare);

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a:

- 1) non avvalersi, per le ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate, della facoltà di introdurre il procedimento di definizione agevolata di cui all'articolo 6-ter del Decreto Legislativo 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016;
- 2) rendere più facile e accessibile le rateizzazioni delle cartelle di pagamento assegnate all'agente di riscossione **SORIS S.p.A.**, aumentando il numero di rate e il tetto Isee sopra i 24 mila Euro, anche ai richiedenti già morosi relativamente ad un qualsiasi debito vantato dalla Città.

F.to: Antonio Fornari
Valentina Sganga
Serena Imbesi
Alberto Unia
Giovanna Buccolo

Maura Paoli
Damiano Carretto
Andrea Russi
Massimo Giovara